

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA -  
CATANZARO**

**RICORSO**

Per Infrastrutture Wireless Italiane SpA o, in forma abbreviata, INWIT SpA (C.F.: 08936640963), con sede in Via Gaetano Negri, n. 1, Milano 20123, in persona dell'avv. Salvatore Lo Giudice, nella sua qualità di procuratore speciale *pro tempore* di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, INWIT SpA, in virtù dei poteri conferiti con atto del Notaio Dott.ssa Sandra De Franchis di Roma, del 28.5.2020 rep. 13375 racc. 6942, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente ricorso, dal prof. avv. Edoardo Giardino (C.F.: GRDDRD71D24H224I) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Capilupi in Piazza Le Pera n. 9, Catanzaro 88100 (si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al numero di fax 06/37359750 e al seguente indirizzo di posta elettronica: e.giardino@arubapec.it)

**CONTRO**

-il Comune di Acri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**PER L'ANNULLAMENTO**

- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Acri n. 27 del 19.10.2020, pubblicata all'Albo Pretorio il 29.10.2020 ed avente ad oggetto "Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di stazioni base di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici - esame ed approvazione";
- del "Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di stazioni base di telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici" approvato con Delibera di Consiglio comunale del Comune di Acri n. 27 del 19 ottobre 2020 e pubblicato il 29.10.2020 all'Albo Pretorio;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

**FATTO**

Giova, preliminarmente, osservare che Inwit SpA, odierna ricorrente, è Società volta a realizzare l'installazione e l'esercizio di impianti per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica. Orbene, in data 29.10.2020 il Comune di Acri ha pubblicato sia la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19.10.2020 (avente ad oggetto "Regolamento comunale per

*l'installazione e l'esercizio di stazioni base di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici – esame ed approvazione”) sia il l'approvato “Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di stazioni base di telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici”.*

Per mero tuziorismo difensivo, l'odierna ricorrente impugna i suddetti atti per i seguenti

#### MOTIVI

**1.VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 8 E 14 DELLA L. N. 36/2001. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 86, 87, 87 BIS, 87 TER, 88, 89, 90, 93 DEL D.LGS. N. 259/2003. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI, INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA' MOTIVAZIONALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA', DI RAGIONEVOLEZZA E DI TUTELA DELLA CONCORRENZA.**

Gli atti quivi impugnati si rivelano illegittimi, giacché affetti dai plurimi vizi di cui in rubrica.

Più segnatamente, parte resistente delibera di approvare un regolamento per l'installazione e l'esercizio di stazioni base di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici palesemente illegittimo, giacché adottato in evidente violazione e delle plurime norme di cui in rubrica e della giurisprudenza, al riguardo, ormai pacifica e consolidata.

Più segnatamente attraverso le seguenti disposizioni, controparte introduce limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche nonché conculca le indefettibili esigenze di funzionalità della rete, sostituendosi alle scelte tecniche dell'operatore.

Infatti, manifestamente illegittimi risultano i seguenti articoli:

- **Art. 4 (Criteri di localizzazione):**

*<<1. I soggetti interessati alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare l'area di ricerca entro la quale l'impianto radiomobile può essere collocato senza compromettere l'adeguata copertura del segnale.*

*2. Per la individuazione di nuove aree, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere preferiti i seguenti siti:*

- *Aree al di fuori del raggio di cui ai limiti, ai valori e agli obiettivi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003;*
- *Aree dove sono presenti impianti dismessi;*

- Aree a verde pubblico poste in adiacenza alle aree industriali e/o aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;

3. Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e nella motivata giustificazione di conseguire il completamento della rete e la copertura di una zona mediante l'interessamento di altre aree, e comunque nel rispetto delle aree definite sensibili nel presente Regolamento, le richieste verranno considerate nel Piano di localizzazione>>;

- **Art. 5 (Aree sensibili – aree ad installazione condizionata – aree neutre):**

<<L'ambito di applicazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è l'intero territorio comunale. Tale territorio è suddiviso nelle seguenti aree:

**AREE SENSIBILI:**

- a) Insediamenti abitativi di alta o media intensità;
- b) Singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura e cliniche);
- c) Singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate, dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini compresi i lastrici solari), come indicate all'art. 3, comma 2 del DPCM 8 luglio 2003.

**ZONE AD INSTALLAZIONE CONDIZIONATA:** Aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) L'area compresa nel raggio di 80 m. dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
- b) Beni culturali di cui all'art. 2, c. 2, del D. Legislativo 22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- c) Aree definite "centro storico" come da piano regolatore (PRGC);
- d) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
- e) Aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovra comunali o dei piani d'area;
- f) Aree già interessate dalla eventuale presenza di altre stazioni radio base o radio terra o dalla presenza di centrali elettriche.

**ZONE NEUTRE:** Aree aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Aree esclusivamente industriali;
- b) Aree a bassa o nulla densità abitativa;
- c) Aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.

Le aree sensibili e le aree ad installazione condizionata sono specificamente riportate con indicazione di particelle e fogli nella scheda allegata al presente Regolamento, che deve intendersi parte integrante dello stesso>>;

- **Art. 6 (Regole per l'installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni):**

<<AREE SENSIBILI

Nelle aree sensibili l'installazione è vietata in tutti i casi.

## ZONE AD INSTALLAZIONE CONDIZIONATA

*In tali zone l'installazione è vietata in tutti i casi nei quali sia possibile individuare altri siti rientranti nelle zone neutre, in ordine di priorità. In caso si renda necessaria per esigenze tecniche inderogabili l'installazione di impianti all'interno di tali aree, essa sarà soggetta a specifici accordi tra l'ente locale ed i gestori o i proprietari degli impianti, riguardo le modalità di installazione, derivanti dall'analisi di ciascun caso specifico. In tal caso dovrà comunque essere predisposta dal Gestore dell'impianto documentazione comprovante lo studio fatto per la minimizzazione dei livelli di emissione eventualmente con l'ausilio di programmi previsionali.*

## ZONE NEUTRE

*Le zone neutre sono inidonee all'installazione degli impianti>>;*

### - **Art. 7 (Contestualizzazione degli impianti):**

*<<I gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e che garantisca il miglior inserimento nell'ambiente circostante. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientali. Qualora siano previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo paesaggistico, il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo n. 42/04 e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio>>.*

### - **Art. 8 (Installazione degli impianti in ambiti storico-monumentali e ambientali)**

*<<Nei centri storici individuati come tali dal Piano Strutturale comunale, nelle parti di territorio oggetto di vincolo ambientale specifico ovvero ricompresi in ambiti assoggettati a vincoli ambientali automatici e per gli immobili di interesse storico vincolati ai sensi del D. Lgs. N. 490/99, la compatibilità degli impianti per la telecomunicazione e radiotelevisivi deve essere dimostrata dai proponenti ed accertata dall'Amministrazione comunale fatte, ovviamente salve tutte le specifiche procedure vigenti ai sensi di legge. Ci si dovrà ispirare pertanto a criteri di:*

- *Minima invadenza visiva dei nuovi elementi tecnologici e massimo rispetto della lettura del quadro percettivo costituente lo scenario urbano storico in cui si colloca l'impianto da installare. In tale ottica la collocazione di nuovo impianto viene valutata verificandone la non visibilità, per quanto possibile, dagli spazi pubblici e la non interferenza percettiva con gli edifici di valore storico-monumentale;*
- *Massima concentrazione di più gestori (con particolare riferimento alle stazioni radio base per telefonia mobile) su un unico impianto al fine di contenerne il numero e comunque ridurre la proliferazione nei centri storici e nel tessuto urbano di più vecchio impianto;*
- *Massima mimetizzazione degli impianti privilegiando scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e delle strutture evitando l'impiego di superfici metalliche riflettenti>>;*

### - **Art. 9 (Rispetto parametri ed indici del P.S.C e del regolamento edilizio)**

<<Le installazioni oggetto del presente Regolamento e gli interventi edilizi ad esse correlati dovranno in ogni caso rispettare i disposti normativi previsti dal Piano Strutturale Comunale e da eventuali Piani urbanistici attuativi, oltre che dal Regolamento Edilizio comunale, in termini di distanze dai confini, distanze tra edifici, rapporto di copertura ecc. Ogni struttura per SRB/SRT deve essere dotata di recinzione rigida di altezza non inferiore a 2 m nella continuità perimetrale. In ogni caso di installazione di diversi impianti va data priorità alla scelta di coabitazione su supporto comune, nel caso di impossibilità deve essere garantita una distanza reciproca, da misurarsi tra i baricentri dei volumi di rispetto dei parallelepipedi circoscritti di ciascun impianto, non inferiore a 10 (dieci) metri>>.

Art. 10 (Piano annuale delle localizzazioni):

<<I gestori di reti di telecomunicazioni o quanti agiscono in loro nome devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano di localizzazione articolato per zone territoriali. Il piano dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi, da loro gestiti, con l'indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni oltre che l'eventuale necessaria ottimizzazione dei sistemi esistenti al fine del massimo contenimento delle esposizioni. Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti, saranno promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni, di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi. Il piano generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per 30 giorni. Nei successivi trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono presentare eventuali osservazioni>>;

- **Art. 15 (Impianti esistenti in aree sensibili)**

<<1. In sede di approvazione del Piano di Localizzazione, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un riassetto degli impianti esistenti con opportune modificazioni, adeguamenti ed eventuali delocalizzazioni degli stessi, ed in particolare di quelli che risultano installati in aree sensibili.

2. L'Amministrazione può richiedere la riallocazione degli impianti quando:

- a) gli impianti preesistenti risultano sono installati in aree sensibili;
- b) gli impianti preesistenti non possono essere oggetto di minimizzazione attraverso azioni di risanamento;
- c) in caso di accordo con i gestori, qualora vengono individuate aree più idonee.

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei criteri per la localizzazione previsti nel presente Regolamento e preferibilmente su aree di proprietà comunale, con l'impegno da parte dell'Amministrazione a stabilire su di esse un diritto di superficie a condizioni agevolate>>.

E così, onde palesare l'evidente illegittimità di siffatte norme, giova, seppur brevemente, rievocare l'afferente perimetro legislativo onde rendere viepiù evidente l'illegittimità degli atti impugnati.

Infatti, ex art. 4 co. 1 lett. a), L. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di

qualità', in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12”.

L'art. 8, co. 1 lett. a) della cit. legge n. 36 dispone che “Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5”.

Infine, giova richiamare quanto sancito dall'**art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 così come novellato dall'art. 38, comma 6, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n. 11 settembre 2020, n. 120**, secondo cui:

**<<I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4>>**.

Non è superfluo, peraltro, osservare che il legislatore, dopo aver precisato che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è “di preminente interesse generale” (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003), aggiunge che le “infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia” (art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003).

E senza tacere quanto disposto dall'art. 90, co. 1, d.lgs. 259/2003, per il quale: “Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno

carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327”.

Orbene, l'evidente illegittimità delle suddette norme trova, del pari, riprova nella granitica giurisprudenza, la quale, in ordine a fattispecie analoghe a quella in esame, ha così deciso: <<Giova, in proposito, richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale, per il quale è consentito ai comuni d'incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, purché la relativa regolamentazione non abbia (come, appunto, nella fattispecie all'esame) l'effetto di vietare, indiscriminatamente, l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale.

In altri termini, è precluso alle amministrazioni locali d'introdurre, nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori, divieti o limitazioni generalizzati, o, comunque, estesi ad intere zone comunali, con l'effetto di pregiudicare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni che invece devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (cfr., unitamente alla citata sentenza 444 del 2018, anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3888).

Nella specie, la richiamata disposizione regolamentare di attuazione del P.U.G. del Comune (...) ha introdotto un divieto generalizzato all'installazione di impianti di telefonia all'interno del perimetro del centro abitato e all'esterno di tale perimetro, sulle coperture e in adiacenza di edifici. (...)

In conseguenza di quanto sopra osservato, va rammentato (...) l'art. 4, comma 1, lett. a), della legge n. 36 del 2001 (...)

L'art. 8, comma 1, lett. a), della citata legge n. 36 (...)

Giova, altresì, richiamare anche quanto sancito dal successivo art. 8 (comma 6) della stessa legge n. 36 del 2001 (...)

Tali disposizioni hanno formato oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Sez. III, 26 marzo 2019, n. 2010 e 30 settembre 2015, n. 4577), il quale - ha ritenuto che “La disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (id est: la introduzione di prescrizioni generali relative alle distanze minime da rispettare nel caso di installazione di impianti di tal fatta, nonché la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), è riservata allo Stato. E ciò sia in quanto espressione del generale e pervasivo potere - ad Esso attribuito - di introdurre nell'Ordinamento “principii fondamentali” atti a vincolare l'attività legislativa regionale e l'attività normativa locale (ai sensi dell'art.117, ultimo comma,

della Costituzione), sia in quanto intrinsecamente connessa alla c.d. determinazione dei 'livelli essenziali delle prestazioni' che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale, nell'erogazione dei servizi pubblici relativi (anche) alla tutela della salute (in forza dell'art. 117, comma 2, lett. 'm', della Costituzione), sia – ancora – in quanto concernente la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. 's', della Costituzione), sia – infine – in quanto attività connessa alla fornitura di reti di comunicazione elettronica; 'materie' – tutte – di preminente interesse generale, siccome coinvolgenti l'interesse nazionale (Corte Cost. N.307/2003)";

- ha conseguentemente sostenuto che "alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell'ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile ... quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei"; di riflesso, ha rilevato "la illegittimità dei regolamenti che prevedono una zonizzazione indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile e che, cioè, circoscrivono gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga in concreto assicurata sull'intero territorio comunale l'intera copertura del servizio", con accessiva disapplicabilità della norma regolamentare "confliggente con il corretto riparto delle funzioni".

Lo stesso Consiglio di Stato (Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 44)

- ha poi ribadito che "alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell'ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi)";



- per questa ragione ha escluso la legittimità di criteri individuativi delle aree all'interno delle quali collocare gli impianti "in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, ... costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito)"; a ciò aggiungendo che "la potestà attribuita all'amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l'esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l'interesse nazionale alla copertura del territorio e all'efficiente distribuzione del servizio" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6961)>> (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 9 dicembre 2020, n. 1587).

Di qui, l'illegittimità degli atti impugnati.

## **2. VIOLAZIONE DELL'ALL. 13 DEL D.LGS. N. 259/2003.**

Gli atti quivi impugnati si rivelano illegittimi, giacché affetti, altresì, dai vizi di cui in rubrica.

Infatti, con il regolamento quivi impugnato, parte resistente esige, ai fini della installazione degli impianti in esame, documentazione ulteriore e diversa da quella, all'uopo, prevista dall'All. 13 del d.lgs. n. 259/2003, donde l'illegittimità di siffatte previsioni regolamentari.

Più segnatamente, si rivelano illegittime le seguenti disposizioni regolamentari:

- **Art. 11 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione):**

<<La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al SUAP corredata degli elaborati previsti dal presente Regolamento. (...)>>;

- **Art. 12 (Progettazione):**

<<1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione espressamente prevista. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs n. 42/2004 (Beni culturali), deve essere presentata una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico (parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 – Beni Paesaggistici) le copie devono essere complessivamente sette.  
2. La documentazione necessaria è la seguente:

- a) scheda tecnica dell'impianto;
- b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio per telefonia mobile;
- c) estratto del P.S.C. dell'area interessata;

- d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
- f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
- j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri>>.

Detta evidente illegittimità trova piena riprova nella consolidata giurisprudenza, laddove sovente è stato così rimarcato:

<<il procedimento autorizzatorio in esame "(...)" è caratterizzato da finalità acceleratorie e semplificatorie; (...) alla luce delle richiamate finalità l'amministrazione non può esiger documentazione diversa da quella prevista dall'allegato 13 – modello B del D. Lgs. n. 259 del 2003, fatti salvi adempimenti di minimo impatto che non si traducano in un indebito aggravamento del procedimento, aspetto voluto dal legislatore speciale per favorire la ripetuta celere realizzazione della rete (cfr. Tar Campania-Napoli sez. VII, sent. n. 2077 del 21 aprile 2009; Tar Campania-Napoli, sezione VII, sentenza n. 3421 del 12 aprile 2007, che richiama Corte Costituzionale, 27 luglio 2005, n. 336); - fra questi ultimi non vi è spazio per richieste di documentazione che afferiscano direttamente a previsioni regolamentari dettate per le vicende puramente edilizie: ovvero, per ottenere il rilascio del permesso di costruire o per accompagnare la denuncia di inizio attività sempre in campo edilizio (titoli distinti che, per consolidato orientamento della giurisprudenza, non possono essere richiesti nelle fattispecie di cui ci si sta occupando), né per imporre oneri esclusi dall'art. 93 del Codice ripetuto che, per l'appunto, pone il divieto di imporre nuovi oneri "che non siano stabiliti dalla legge"; quindi i modelli (...), predisposti dai Comuni, possono solo introdurre semplificazioni maggiori rispetto a quanto previsto dal modello B di cui all'allegato 13, ma non certo aggravamenti procedurali (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 640) (TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 4 aprile 2019, n. 194).

E sempre in giurisprudenza si è così ribadito:

<<per giurisprudenza costante, "In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, ..., attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune" (tra le più recenti, Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 2051/2018; in senso analogo, Consiglio di Stato, Sez. III, 9 luglio 2018, n. 4189; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 1166). (...) Con specifico riferimento alla documentazione elencata come carente nel provvedimento gravato (...) è sufficiente richiamare un recente precedente della Sezione (cfr. Sez. VII, sent. 974 del 20.2.2019) ai sensi del quale «La giurisprudenza amministrativa è, infatti, al riguardo consolidata nel ritenere come ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 non sia necessario che l'istante produca (...) il titolo di proprietà [nel caso in esame, di locazione], non essendo esso prescritto né dalla norma né dal modello di domanda di cui all'allegato 13, del d.lgs. n. 259/2003 (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, n.1007/2007) né, infine, la denuncia della verifica sismica al competente Ufficio del Genio Civile che (...) non risulta di fatto contemplata fra i documenti che devono essere tassativamente allegati all'istanza/comunicazione di cui all'art. 87 (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7128/2010). (T.A.R. Sicilia Catania, I, sent. n. 2585/2016)».

Così è anche per i diritti di segreteria, avendo la giurisprudenza chiarito che la relativa imposizione contrasta con l'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, che vieta di subordinare il rilascio delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni ad oneri economici diversi rispetto a quelli individuati dal legislatore statale e non rientranti nell'ambito dell'elencazione ammessa dal Codice delle telecomunicazioni (ex multis cfr. Tar Cagliari, sez. I, sentenza 02.02.2010 n. 119).

Quanto esposto determina l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, il provvedimento (...) deve essere annullato, unitamente al Regolamento comunale (...)" (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 7 maggio 2019, n. 2440).

Di qui, l'illegittimità degli atti impugnati.

\*\*\*\*


Pertanto, alla luce di quanto dedotto e rilevato, voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

- 1) annullare: la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Acri n. 27 del 19.10.2020, pubblicata il 29.10.2020 ed avente ad oggetto “Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di stazioni base di telefonia mobile e per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici – esame ed approvazione”; il “Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio di stazioni base di telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici” approvato con Delibera di Consiglio comunale del Comune di Acri n. 27 del 19 ottobre 2020 e pubblicato il 29.10.2020 all’Albo Pretorio; nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- 2) condannare l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.

Roma, 9 gennaio 2021

Prof. Avv. Edoardo Giardino




### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto prof. avv. Edoardo Giardino (C.F.: GRDDRD71D24H224I – pec e.giardino@arubapec.it – fax 06/37359750) con studio in via Adelaide Ristori n. 42 Roma 00197, nella mia qualità di difensore di Infrastrutture Wireless Italiane SpA o, in forma abbreviata, INWIT SpA (C.F.: 08936640963), in persona dell’avv. Salvatore Lo Giudice, nella sua qualità di di procuratore speciale *pro tempore* di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, INWIT SpA

### ATTESTO

ad ogni effetto di legge che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell’art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 sono conformi all’originale nativo del presente atto in mio possesso.  
Roma, 9 gennaio 2021

Prof. Avv. Edoardo Giardino




## PROCURA

Io sottoscritto Avv. Salvatore Lo Giudice, nella mia qualità di procuratore speciale *pro tempore* di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, INWIT S.p.A. (C.F.: 08936640963), in virtù dei poteri conferiti con atto del Notaio Dott.ssa Sandra De Franchis di Roma, del 28 maggio 2020 rep. 13375 raccolta 6492 registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 4 il 3 giugno 2020 al n. 14092, serie 1T, delego a rappresentare e difendere la predetta Società dinanzi Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, il prof. avv. Edoardo Giardino, conferendogli ogni più ampio potere di legge, per l'impugnazione: della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Acri n. 27 del 19.10.2020, pubblicato il 29.10.2020 all'Albo Pretorio, avente ad oggetto: "Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di stazioni radio base di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici – esame ed approvazione"; del Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio di stazioni radio base di telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici approvato con Delibera di Consiglio comunale del Comune di Acri n. 27 del 19 ottobre 2020; di tutti gli ulteriori atti di cui al ricorso quivi allegato.

Ai fini del presente giudizio dichiaro di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Capilupi in Piazza Le Pera n. 9, Catanzaro 88100.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico conferito nonché di avere ricevuto le informazioni utili in ordine agli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione. Dichiaro, inoltre, di avere ricevuto l'informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. Autorizzo, altresì, ai sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, il trattamento dei dati personali.

Roma, 9/1/2021




Avv. Salvatore Lo Giudice, n.q.

(Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in forma abbreviata, INWIT S.p.A.)

V° per autentica

Prof. Avv. Edoardo Giardino



## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Edoardo Giardino, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Cosenza, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, con delibera 12.10.2011, n. 21/2011, ad avvalermi delle facoltà di notificazione per mezzo del servizio postale ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53, ad istanza di chi come in atti, ho notificato il presente ricorso a:

1)Cron. n. 463

COMUNE DI ACRI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Via Roma n. 16, Acri (CS) 87041, spedendone copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento (raccomandata a.r. n. 78514602591-1), per mezzo dell'ufficio P.T. di cui al timbro postale in data corrispondente a quella del timbro postale;

Prof. Avv. Edoardo Giardino

2)Cron. n. 463

PROVINCIA DI COSENZA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Piazza XV Marzo n. 5, Cosenza 87100, spedendone copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento (raccomandata a.r. n. 78514602589-8), per mezzo dell'ufficio P.T. di cui al timbro postale in data corrispondente a quella del timbro postale;

Prof. Avv. Edoardo Giardino

3)Cron. n. 463

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, spedendone copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento (raccomandata a.r. n. 78514602588-7), per mezzo dell'ufficio P.T. di cui al timbro postale in data corrispondente a quella del timbro postale;

Prof. Avv. Edoardo Giardino

4)Cron. n. 463

COMITATO DENOMINATO "SETTARIE NO INQUINAMENTO", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Settarie n. 45 Acri (CS) 87041, spedendone copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento (raccomandata a.r. n. 78514602587-6), per mezzo dell'ufficio P.T. di cui al timbro postale in data corrispondente a quella del timbro postale;

Prof. Avv. Edoardo Giardino

5)Cron. n. 463

ELENA MONTALTO, via Settarie n. 28/A Acri (CS) 87041, spedendone copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento (raccomandata a.r. n. 78514602586-5), per mezzo dell'ufficio P.T. di cui al timbro postale in data corrispondente a quella del timbro postale;

Prof. Avv. Edoardo Giardino

6)Cron. n. 463

ANTONIO MILORDO, via Settarie n. 15/2 Acri (CS) 87041, spedendone copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento (raccomandata a.r. n. 78514602585-4), per mezzo dell'ufficio P.T. di cui al timbro postale in data corrispondente a quella del timbro postale;

Prof. Avv. Edoardo Giardino

